



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 288/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI RIESE PIO X PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 giugno 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 15 maggio 2014 (prot. n. 24723) con la quale la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Treviso ha trasmesso la segnalazione del 13 maggio u.s. del Signor Matteo Guidolin, candidato Sindaco della lista civica “Scelgo Riese” al Comune di Riese Pio X, interessato dalla campagna per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale prevista il 25 maggio 2014, per la presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del suddetto Comune; in particolare, l’esponente segnala di essere *“venuto a conoscenza che l’Amministrazione Comunale uscente, guidata da Gianluigi Contarin (anch’esso candidato Consigliere in altra lista), ha programmato con apposito volantino (che si allega) e pubblicato nella home page del sito istituzionale del Comune, la <<Cerimonia di conferimento del premio San Pio X>> per domenica 18 maggio 2014 e l’inaugurazione del percorso una passeggiata su <<La vita di San Pio X>> per giovedì 22 maggio 2014”*;

VISTA la memoria del 19 maggio 2014 con cui il Sindaco del Comune di Riese Pio X ha inviato le proprie controdeduzioni nelle quali rileva quanto segue:

- nell’anno 2014 si celebra il centenario della Morte di S. Pio X e per tale ricorrenza l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con associazioni, fondazioni e parrocchie locali, ha pianificato *“un consistente programma di eventi e celebrazioni di carattere religioso, civile ed istituzionale”*;
- gli eventi sono stati programmati molto prima dell’emanazione dei decreti di indizione dei comizi elettorali e per questo alcuni eventi calendarizzati si sono concretizzati nel periodo pre-elettorale indicato dall’art. 9 della legge n. 28/2000;
- in conseguenza di alcuni inconvenienti tecnici, *“è stato necessario ed indispensabile segnalare alla cittadinanza la modifica del programma relativamente a due manifestazioni....comunicazioni che sono state eseguite in forma impersonale e veicolate attraverso alcune locandine installate negli spazi pubblici comunali e sul sito dell’Ente”*;
- l’Amministrazione Comunale non ha svolto nessuna comunicazione finalizzata a favorire eventuali forme di propaganda elettorale, in quanto gli eventi rientrano

tra le attività programmate dall'amministrazione e dal Comitato del Centenario della morte di Papa Pio X;

- in relazione a quanto sopra esposto si ritiene di aver agito in forma del tutto istituzionale diffondendo semplici informazioni di utilità sociale e culturale programmate da un servizio pubblico che non può essere interrotto nel periodo che precede una consultazione elettorale;

VISTA la nota del 19 maggio 2014 (prot. n. 25449), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto ha trasmesso la propria delibera n. 12 del 19 maggio 2014, avente ad oggetto "Segnalazione presentata dal signor Matteo Guidolin, candidato sindaco del Comune di Riese Pio X (Treviso), per la presunta violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte del Comune di Riese Pio X"; nella suddetta delibera il Comitato evidenzia come *"l'affissione negli spazi pubblici comunali di copie della locandina recanti l'avviso della modifica del programma relativamente alle due manifestazioni sopra descritte, così come l'inserimento dello stesso avviso nel sito internet ufficiale del Comune di Riese Pio X (TV), siano stati effettuati in violazione dell'art. 9 della legge n. 28 del 2000, in quanto l'avviso riporta lo stemma dell'ente ed il nome del Sindaco, contrastando quindi – come da prassi interpretativa dell'Autorità – con l'obbligo della forma impersonale nella quale deve essere effettuata la comunicazione istituzionale durante il periodo di par condicio"*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal competente Comitato ed, in particolare, la pagina web del sito ufficiale del Comune di Riese Pio X - ancora accessibile il 19 maggio dalla home page – contenente l'avviso della cerimonia di conferimento del premio San Pio X e della passeggiata sulla vita di San Paolo X;

PRESA VISIONE di una copia in formato digitale del volantino oggetto della segnalazione, in cui sono presenti, in particolare:

- il logo e la dicitura dell'Amministrazione Comunale;
- il nome del Sindaco Gianluigi Contarin;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che la fattispecie oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che la pubblicazione oggetto della contestazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l’articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell’indispensabilità della comunicazione ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’Amministrazione in quanto nessuna funzione essenziale dell’Amministrazione Comunale sarebbe stata compromessa in mancanza della diffusione del volantino di pubblicizzazione delle iniziative per il Centenario della morte di Papa Pio X; quanto al requisito dell’impersonalità della comunicazione, si rileva che la pubblicazione citata riporta il logo dell’ente e il riferimento al Sindaco di Riese Pio X;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

al Comune di Riese Pio X di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Riese Pio X ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Veneto.

Roma, 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani